

Codice XST024

D.D. 21 marzo 2022, n. 133

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo alla Società ITALTENDE S.R.L. per i "lavori di posa poltroncine auditorium attinenti la categoria OG1".



ATTO DD 133/XST024/2022

DEL 21/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo alla Società ITALTENDE S.R.L. per i “lavori di posa poltroncine auditorium attinenti la categoria OG1”.

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnuovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credem leasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari nettomissiseuro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per

maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette Soc. Coop;

- con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette Soc. Coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice

della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in Forlì, via Vanzetti n. 1 (P. IVA *omissis*), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

- in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

- in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, n. 368 del 15.07.2020, n. 706 del 30.11.2020, n. 1002 del 28.12.2021, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018, n. 33-879 del 23.12.2019, n. 35-1561 del 19.06.2020 (con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell'intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18), n. 56-2403 del 27.11.2020 e n. 69-4437 del 22.12.2021, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi, alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi, oltre, in ultimo, ad attività opzionali di supporto al D.L. e attività specialistiche per il collaudo e l'agibilità del complesso edilizio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo), la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed €429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la Perizia suppletiva e di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo) produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”*;

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., aveva, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 *“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”* regionale temporanea XST024 *“Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”*, articolazione della Direzione A11000 *“Risorse finanziarie e patrimonio”*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto Ricognitivo) di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta

conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53, di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5, in realtà Atto ricognitivo, produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 veniva deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 veniva adottato il provvedimento ad oggetto *"Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7"*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 09.09.2020, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b), c), comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l'Atto contrattuale in corso con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell' 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 8, riguardante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 4.940.352,09=, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26 oltre ad € 209.924,84= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti la perizia medesima e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in economia (corrispondente alla n. 45) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 4.209.352,63 = oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,9 per lavori al netto del ribasso, € 613.831,98 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.090,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 731 del 3.12.2020 veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto che, in forza dell'incarico di cui alla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Atti in ultimo l'Addendum dell'1.12.2020 digitalmente sottoscritto, SCR Piemonte S.p.A. individuava nell'ambito del proprio organico societario, in esito a ricerca di professionalità interna e con decorrenza dell'incarico dall'1.12.2020, l'Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori, con funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, della nuova Sede Unica della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL, in sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Bartolomeo Fegatelli posto in quiescenza;

- con D.G.R. n. 36 - 3318 del 28.5.2021 veniva approvato provvedimento deliberativo ad oggetto *Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte*

mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16). Variante n. 9 in corso d'opera: indirizzi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 342/XST024 del 07.06.2021 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 9, e il relativo cronoprogramma dei lavori, per il maggior importo complessivo dei lavori di lordi € 4.866.433,83= pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto dei lavori di € 3.845.942,66 oltre a € 385.056,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 18.111,86 per Lavori in Economia, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 236.639.901,64, di cui € 228.183.210,60 per lavori al netto del ribasso, €631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi.

Atteso che:

- con Determinazione n. 427/A11000/2021 del 15.7.2021, in recepimento degli indirizzi della D.G.R. n. 28-3515 del 9.7.2021, è stato approvato lo schema di Atto integrativo al contratto di locazione finanziaria di cui alla scrittura privata autenticata del 30.5.2011, rep. n. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino - da stipularsi fra la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e l'A.T.I. di Banche Finanziatrici del leasing in costruendo con Mandataria Capogruppo M.P.S. Leasing & Factoring S.p.A.;

- in data 22.7.2021 è stato stipulato l'Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, a firma del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e dell'A.T.I. di Banche Finanziatrici MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. Mandataria Capogruppo (con sede legale in Siena Via Aldo Moro n. 11/13 - C. Fiscale *omissis*), UBI LEASING S.p.A., ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a., CREDEM LEASING S.p.A., SARDALEASING S.p.A., CREDITO VALTELLINESE S.p.A.;

Atteso che:

- la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara d'appalto era, tra l'altro, costituita dal D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché dal D.P.R. n. 34/2000 e dal D.P.R. n. 554/1999 (abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norme tuttora vigenti per il contratto di cui trattasi) e il D.M. n. 145/2000 (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norma tuttora vigente per il contratto di cui trattasi);

- l'art. 357 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: *“Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori) non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34”;*

- il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il suddetto contratto d'appalto) all'art. 73 prevede: *“2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle*

categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili. 3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.”;

- stante le lavorazioni del progetto esecutivo oggetto della gara originaria, il bando di gara, pubblicato in vigore della succitata normativa, prevedeva, fra il resto, la qualificazione SOA relativamente alla categoria prevalente OG1 classifica VIII (illimitata);

- data la lex specialis di gara, applicabile all'appalto di cui trattasi, di cui al Contratto di Appalto del 30.5.2011, a suo tempo sottoscritto dal R.T.I. con la mandataria Coopsette Soc. Coop. in cui erano state individuate, sulla base di quanto già indicato nel Bando di Gara (in attuazione del Documento di Consultazione “Bandi-Tipo per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro nei settori ordinari” pubblicato dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”), la Cat. OG1 come categoria prevalente (scorporabile e subappaltabile nel limite del 30%), la categoria OS18 (categoria c.d. “iperspecialistica” scorporabile e subappaltabile nel limite del 30%, come stabilito dalla disciplina richiamata per il leasing in costruendo, in materia di c.d. subappalto necessario, di cui alla L. n. 80/2014, art. 12, comma 1, in combinato disposto con l'art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e l'art. 74 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i.), nonché le categorie OS1, OS3, OS4, OS5, OS21, OS28 e OS30 come scorporabili e subappaltabili ai sensi dell'art. 73 e 74 del D.P.R. 554/1999 s.m.i.;

- in particolare l'A.T.I. Aggiudicataria dei lavori di cui trattasi aveva dichiarato all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni prevalente: “cat.OG1” come di seguito riportato per estratto:

“CAT. PREVALENTE OG1 – 30%

...omissis...

OPERE ARCHITETTONICHE

...omissis...

murature

intonaci

coloriture e verniciature

divisorie

posa pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

formazione pavimenti in cls

posa manufatti in pietra

...omissis...”

vista la nota prot. n. 64/22 AR del 21.02.2022, e la documentazione allegata, acclarata in pari data al prot. n. 12663/XST024, di richiesta di autorizzazione al subappalto in capo alla Società ITALTENDE S.R.L. (Partita IVA *omissis*) con sede a Gavirate (VA) via Della Ciocca n. 5, per “*lavori di posa poltroncine auditorium attinenti la categoria OG1*” per un importo presunto di €. 8.092,00 compresi oneri della sicurezza pari a €. 242,76 oltre I.V.A.;

visto il contratto n. 202103720 wl del 16.12.2021, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alla suddetta nota 64/22 AR del 21.02.2022, sottoscritto fra l'Impresa ITALTENDE S.R.L. (Partita IVA *omissis*) e la Società Consortile fra imprese riunite - a suo tempo costituita dall'A.T.I. Appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto - TORINO Soc. Cons. a R.L. (P. IVA *omissis*) con sede in Milano – Via Anton Cechov n. 50;

richiamata la nota prot. 15754/XST024 del 04.03.2022 con cui il R.U.P. ha comunicato all'Appaltatore la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento e chiesto, ad integrazione della documentazione trasmessa con la sopra citata nota, la produzione di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13.08.2010) e ai fini delle verifiche, da parte della D.L., per la dimostrazione dei requisiti di ordine economico finanziario e tecnico professionale in capo a società priva di attestazione SOA, è stato chiesto di produrre, ad integrazione della documentazione agli atti, Elenco delle attrezzature dell'Impresa ITALTENDE S.R.L..

considerato che con la predetta nota prot. 15754/XST024 del 04.03.2022 il R.U.P. ha altresì richiesto alla Direzione Lavori di voler esprimere parere, in riferimento al caso del subappalto di cui trattasi con particolare riguardo:

- alla conferma se le lavorazioni oggetto di subappalto siano lavori di completamento in tal caso incidenti sulla quota subappaltabile nella categoria prevalente;
- alla categ. OG1 evidenziata dall'A.T.I. Appaltatrice nell'istanza di cui trattasi;
- alla sussistenza dei requisiti di qualificazione di ordine professionale previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 s.m.i., norma applicabile all'appalto di cui all'oggetto, in seguito art. 90 D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., per lavori pubblici di importo pari o inferiore a € 150.000,00, in capo alla suddetta impresa priva di attestazione SOA nella categoria evidenziata, mediante verifica della documentazione prodotta (copia fatture quietanzate etc.) e da produrre (Elenco attrezzature) in capo a tale Impresa e pertanto altresì:
- alla riconducibilità, per un importo non inferiore ad €. 8.092,00 o.f.e., delle lavorazioni descritte nelle fatture degli interventi eseguiti dalla suddetta Società ITALTENDE S.R.L. a quelle oggetto dell'istanza di estensione del subappalto;
- all'adeguatezza dell'Elenco attrezzature in relazione alle lavorazioni da eseguire;
- alla congruità dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi al Contratto n. 202103720 wl del 16.12.2021 allegato all'istanza di subappalto pervenuta;
- alle verifiche di legge in merito al ribasso praticato nel subappalto de quo.

vista la nota prot. 84/22 AR del 07.03.2022, acclarata in pari data al prot. n. 16214/XST024, con cui l'Appaltatore ha inviato la documentazione integrativa richiesta;

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR 1943 del 14.03.2022, acclarato in pari data al prot. n. 17985/XST024, con il quale comunica:

“Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta dall'Appaltatore con la nota 64/22 AR del 21/02/2022 in oggetto per LAVORI relativi alla POSA POLTRONCINE AUDITORIUM alla Società ITALTENDE S.R.L. (Partita IVA omissis) con sede a Gavirate (VA) via Della Ciocca n. 5, richiesti in categoria OG1 per l'importo presunto di € 8.092,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 242,76 oltre IVA, si rileva che le lavorazioni riguardano in particolare le lavorazioni di posa e montaggio delle Poltroncine dell'Auditorium nel Centro Servizi per n. 289 sedute.

In riscontro alla richiesta del RUP prot. RP n. 15754 del 04/03/2022 in oggetto sulla conferma se le lavorazioni oggetto di subappalto siano lavori di completamento, sentiti in merito gli Ispettori di Cantiere è confermato che trattasi di lavori di completamento, poiché le poltrone erano già fornite in cantiere ma non ancora posate; inoltre per propria natura, le lavorazioni sono attinenti alla declaratoria di cui all'ALLEGATO A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. della categoria prevalente OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI.

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica tecnico e professionale, si rileva che la Società ITALTENDE S.R.L., priva di attestazione SOA, preso in considerazione il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese, prot. 44150776 del 21/12/2021, ha per Oggetto Sociale, tra gli altri, la “POSA IN OPERA DI ARTICOLI DI OGNI SPECIE E TIPO DELL' ARREDAMENTO, SIA DA

INTERNO CHE DA ESTERNO” pertanto riconducibile all’attività richiesta in subappalto. Inoltre l’Appaltatore nella nota 64/22 AR del 21/02/2022 dichiara che “la Società ha i requisiti per eseguire le lavorazioni oggetto del contratto, in analogia a lavorazioni svolte come indicato nelle fatture allegate, nonostante non ci siano specifiche fatture relativa alla posa di poltroncine”; sarà comunque cura della DL vigilare sull’effettiva capacità tecnica professionale dell’Impresa nelle lavorazioni da eseguire.

Inoltre, in base alla Dichiarazione Elenco Attrezzature del 07/03/2022 presentata con la nota integrativa di CMB prot. 84/22 AR del 07/03/2022 in riscontro alla Sospensione dei Termini del RUP, la Società ITALTENDE S.R.L. essere in possesso di attrezzature attinenti alle lavorazioni.

In merito alla riconducibilità, per un importo non inferiore ad € 8.092,00, delle lavorazioni descritte nelle fatture presentate degli interventi eseguiti dalla Società ITALTENDE S.R.L. a quelle oggetto dell’istanza di subappalto, si rileva che la Descrizione degli ordinativi delle fatture riguardano: tende a rullo e posa rulli oltre a confezionamenti vari di articoli tessili; come dichiarato dall’Appaltatore “nonostante non ci siano specifiche fatture relativa alla posa di poltroncine [...] la Società ha i requisiti per eseguire le lavorazioni oggetto del contratto”; l’importo complessivo delle fatture presentate è superiore ad € 8.092,00.

Al fine delle verifiche di cui all’art. 118 c. 4 del D.lgs 163/2006, come specificato dagli Ispettori di Cantiere con comunicazione mail del 10/03/2022, “l’analisi prezzo della poltroncina [dedotta dal Computo Metrico dell’ATTO di REVISIONE TECNICO CONTABILE], non riporta il costo manodopera ma è deducibile dalle offerte utilizzate per l’analisi. Il valore delle analisi utilizzate varia da €20-28 cad + spese generali e utili di impresa”; considerando un valore medio di € 24,50 si deduce che l’importo di € 28,00 indicato in Contratto di Subappalto/Affidamento rispetta i disposti di legge; inoltre nella nota dell’Appaltatore prot. 64/22 AR del 21/02/2022 in oggetto, lo stesso dichiara che “per le prestazioni affidate in subappalto si obbliga a praticare gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con ribassi non superiori al 20%”.

Circa i tempi di esecuzione delle attività di cui alla richiesta, si evidenzia che nel Contratto di Subappalto/Affidamento G202103720 wl del 16/12/2021 è riportato che: “La prestazione dovrà svolgersi nei termini previsti in contratto, con la necessaria sollecitudine e previdenza, senza provocare ritardi o rallentamenti all’esecuzione dell’opera”; pertanto il subappalto è autorizzabile fino al:

- termine di ultimazione lavori previsto nel P.E.L. (Programma Esecutivo Lavori) trasmesso dall’Appaltatore con nota prot. 777/21 AR del 07/12/2021;

- nel rispetto della Disposizione di Servizio del RUP trasmessa con la nota prot. 3293 del 18/01/2022 (prot. SCR 310 pari data).

Per quanto di competenza e richiamata, come detto, la vigilanza sull’effettiva capacità tecnica professionale dell’Impresa nelle lavorazioni da eseguire, nulla osta al subappalto alla Società ITALTENDE S.R.L. (Partita IVA 03525010124) con sede a Gavirate (VA) via Della Ciocca n. 5, richiesti in categoria OG1 per l’importo presunto di € 8.092,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 242,76 oltre IVA, per LAVORI relativi alla POSA POLTRONCINE AUDITORIUM.

L’autorizzazione al subappalto riveste carattere di urgenza poiché le lavorazioni incidono sul rispetto del succitato P.E.L. (Programma Esecutivo Lavori) trasmesso dall’Appaltatore.

Prima dell’ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.”

dato atto che, come in narrativa sopra riportato, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato sotto il vigore della normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006, che all’art. 118 consentiva, fra le diverse cose, il subappalto limitatamente alla quota del 30% nella categoria prevalente. Conseguentemente, il contratto d’appalto stipulato tra la Regione ed il R.T.I. con mandataria la Soc. Coop. Coopsette (in data 30.05.2011, a seguito di procedura di gara indetta con bando pubblicato il 30.10.2009) ha recepito, tra gli altri, tali limiti di subappalto per la categoria prevalente OG1;

dato atto che, stante i provvedimenti dirigenziali di autorizzazione sinora assunti viene ad integrarsi il superamento del suddetto limite di legge del 30% previsto dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, in materia di categoria prevalente recepito nel contratto di appalto del 30.5.2011 e successivi Atti stipulati fra la Regione Piemonte e l'A.T.I. Appaltatrice per l'esecuzione dei leasing in costruendo regionale di cui trattasi;

dato atto inoltre che:

- nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto in questione si é manifestata l'esigenza delle Parti di pervenire a chiarimenti in merito alla disciplina applicabile al suddetto contratto d'appalto in materia di subappalto;
- in particolare, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia UE 27.09.2019 e 27.11.2019 (rispettivamente cause C-63/18 e C-402/18) che hanno dichiarato i limiti di subappalto posti dalla normativa interna di cui al D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 554/1999, come richiamati nel contratto d'appalto del 30.5.2011 e successivo Atto aggiuntivo del 18.6.2017, incompatibili con il diritto comunitario, e delle successive modifiche normative introdotte dapprima dal D.L. 18.04.2019, n. 55, e - da ultimo - dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito con L.n. 108/2021, la Stazione Appaltante e l'A.T.I.Appaltatrice CMB _ IDOROTERMICA hanno richiesto al Collegio Consultivo Tecnico (CCT), costituito per l'appalto in esame ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L.n. 120/2020 e ss.mm.ii., di esprimersi in merito alla possibilità di disapplicare l'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e le norme del Contratto di Appalto ammettendo il subappalto anche oltre il limite del 30%; inoltre, in caso il Collegio ritenga di esprimersi favorevolmente in merito a tale ipotizzata disapplicazione, le Parti hanno congiuntamente richiesto di indicare le modalità operative più idonee per l'attuazione della modifica della disciplina di gara vigente all'atto del bando di gara dei lavori di cui trattasi;

preso atto che con comunicazione del 4.8.2021, acquisita al prot. n. 109776/XST024 del 5.8.2021, il Presidente del Collegio Tecnico Consultivo ha trasmesso, tra le varie, altresì la Determinazione assunta dal Collegio stesso in merito al quesito in materia di subappalto nella quale si legge, fra le varie cose, che: *“3. Al riguardo, ritiene il Collegio che la principale questione posta debba essere affrontata separatamente per le norme di matrice legislativa e per quelle contrattuali. Riguardo alle prime, non vi sono dubbi circa il loro contrasto con il diritto dell'Unione europea, accertato dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea citate nel Quesito, e quindi sulla loro disapplicabilità, più volte ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, come pure si dà atto nel Quesito. Il Collegio concorda altresì sulla portata retroattiva delle decisioni della CGUE, dal momento che la stessa Corte ha in più occasioni precisato che l'interpretazione di una norma di diritto UE fornita dalla CGUE si limita a chiarire ed a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa sin dal momento della sua entrata in vigore, con la conseguenza che “la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa” (CGUE, sentenza Denkavit italiana, 27/3/1980, causa 61/79; CGEU, Roders e a., 11/8/1995, cause riunite da 367/93 a 377/93; CGEU, Barreira Pérez, 3/10/2002, 61/79). Tuttavia, il riconoscimento di tale portata retroattiva non è sufficiente ex se a risolvere il caso concreto, atteso che le parti hanno consacrato il dato normativo, pur ritenuto non conforme al diritto comunitario, in un accordo negoziale, rispetto al quale, per sostenere l'automatica disapplicabilità del limite al subappalto ivi consacrato, occorrerebbe ritenere che il “nuovo” regime, che pone un divieto automatico alle limitazioni quantitative al subappalto (per il contrasto con l'ordinamento UE) assurga a norma di carattere imperativo, ed operi quindi anche rispetto ai contratti in corso, quantomeno per le prestazioni non esaurite, potendo applicarsi il meccanismo di integrazione della volontà delle parti previsto dal combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, comma 2 c.c. 4. Ritiene peraltro il Collegio che il quesito possa essere risolto a prescindere da tale problematica, posto che, a quanto riferito, le parti concordano sulla opportunità di addivenire ad un accordo integrativo che*

modifichi le attuali clausole contrattuali che limitano il ricorso al subappalto, il che consentirebbe di eliminare altresì ogni controversia residua relativa al quesito 1, riguardo alla corretta ricomprensione o meno nella categoria OG1 di alcune lavorazioni eseguite o da eseguire. Pertanto, alla luce di quanto osservato, le parti potranno legittimamente e consensualmente modificare le clausole contrattuali, estendendo la possibilità di subappalto oltre i limiti inizialmente pattuiti. Si pone, in questo caso, il dubbio su quali limiti possa incontrare l'autonomia negoziale delle parti e, in particolare, se operino i limiti posti dall'art. 105, D. Lgs. 50/2016, quali successivamente modificati, da ultimo con il D.L. 77/2021, volto ad una progressiva liberalizzazione del subappalto, atteso che il decreto legge da ultimo citato nulla dispone circa l'applicabilità ai contratti ancora disciplinati dal d.lgs. 163/2006. Al riguardo, in mancanza di indicazioni giurisprudenziali, è opinione del Collegio che sia più prudente per le parti, nel modificare le clausole contrattuali, attenersi comunque ai limiti posti dalla disciplina vigente (art. 105, D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021), e comunque non discostarsi troppo, nella relativa esecuzione contrattuale, dai limiti negoziali attualmente vigenti, pur nell'esigenza di consentire la più celere ultimazione delle lavorazioni di appalto.”;

visto il comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche integrazioni e le relative deroghe (in ultimo quelle apportate dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021) secondo cui: “2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

[nдр: segue testo terzo periodo nella formulazione vigente sino al 31 Ottobre 2021].

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento [50 per cento ()] dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.*

[nдр: segue testo terzo periodo nella formulazione in vigore dal 1° novembre 2021:

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre, n. 229. (**)]. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. “.

(*) (nдр: formalmente la norma prevede ancora il limite del 30%, derogata e portata al 40% fino al 31 maggio 2021 dall'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021, ulteriormente derogata e portata al 50%, dal 1° giugno

2021 e fino al 31 ottobre 2021, dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021) come vigente all'atto della succitata Determinazione del Collegio Tecnico Consultivo del 5.8.2021.

(**) (ndr: terzo periodo così sostituito dal 1° novembre 2021, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021).”;

visto il Verbale di insediamento del Collegio Tecnico Consultivo n. 1 del 22.6.2021 nel quale viene, tra le diverse cose, dato atto che le determinazioni del Collegio avranno ad oggetto controversie relative alla seconda parte di esecuzione dei lavori a seguito della stipulazione dell'Atto aggiuntivo dell'8.6.2017 al contratto d'appalto ad opera dell'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop. e che, con riguardo alla natura delle determinazioni, le Parti hanno manifestato la volontà di dare alle determinazioni del Collegio sui quesiti posti dalle Parti stesse valore di lodo contrattuale secondo la disciplina di legge, di cui all'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, e dell'art. 808 ter c.p.c. ivi richiamato;

considerata l'iscrizione della Società ITALTENDE S.R.L. (Partita IVA *omissis*) alla C.C.I.A.A. di Varese;

vista la documentazione relativa all'Impresa ITALTENDE S.R.L. (Partita IVA *omissis*), trasmessa agli atti del procedimento, in allegato all'istanza di subappalto prot. n. 64/22 AR del 21.02.2022, e successiva integrazione trasmessa con nota prot. 84/22 AR del 07.03.2022, acclarata in pari data al prot. n. 16214/XST02 a comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l'esecuzione dei lavori in subappalto ex art. 28 D.P.R. n. 34/200 in seguito art. 90 D.P.R. n. 207/2010 (Bilanci, fatture quietanzate dei lavori eseguiti, Elenco attrezzature) e tenuto conto di quanto verificato dalla D.L. prot. SCR 1943 del 14.03.2022, acclarato in pari data al prot. n. 17985/XST024, anche in merito all'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica di tale Società (come da relativo Elenco attrezzature prodotto) e all'assimilabilità delle lavorazioni oggetto di fatture quietanzate alle lavorazioni oggetto di subappalto;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa ITALTENDE S.R.L. (Partita IVA *omissis*) di cui ai DURC on line prot. INAIL_31695554, emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 25.06.2022;

verificato mediante consultazione, in data 15.03.2022 del Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, l'assenza in capo ai suddetti Operatori Economici di annotazioni riservate rilevanti in senso ostativo all'esecuzione di contratti pubblici ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016;

considerato altresì che la suddetta A.T.I. subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti della Struttura XST024, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

considerata l'esigenza di consentire la più celere ultimazione delle lavorazioni di appalto;

ritenuto, per tutto quanto esposto in narrativa e tenuto in particolare conto della suddetta Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), acquisita al prot. 109776/XST024 del 05.08.2021, nelle more della conseguente indicata formalizzazione di Atto contrattuale di variazione consensuale delle clausole contrattuali con previsione di estensione dei limiti quantitativi del subappalto in cat. prevalente OG1 del contratto d'appalto dei lavori in questione, di cui alla scrittura privata autenticata Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di

Torino e successivo Atto aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino stipulato con l'A.T.I. CMB - IDROTERMICA e relativi Atti di sottomissione approvati con apposite determinazioni dirigenziali, di autorizzare il subappalto per i *“lavori di posa poltroncine auditorium attinenti la categoria OG1”* per un importo presunto di €. 8.092,00 compresi oneri della sicurezza pari a €. 242,76 oltre I.V.A., sotto condizione risolutiva per il superamento della quota subappaltabile in cat. OG1 in virtù del limite quantitativo contrattuale previsto dal succitato contratto d'appalto, qualora non si pervenga alla formalizzazione del sopracitato Atto contrattuale di variazione consensuale conseguente alla determinazione del Collegio Consultivo Tecnico;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 1- 3082 del 16/04/2021;

preso atto che il suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 al paragrafo 7.6. *Sottoscrizione degli atti e visto di controllo* stabilisce quanto di seguito riportato:

“I precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione della Regione Piemonte avevano introdotto, quale misura ulteriore, la sottoposizione del provvedimento finale al visto di controllo del direttore, da apporre prima della pubblicazione.

Peraltro, la mancata armonizzazione degli atti da sottoporre “al visto del direttore” da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, inducono a sospendere l'applicazione della misura, poiché si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più uno strumento di prevenzione della corruzione.”;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali

e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- l'art. 118 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE, e ss.mm.ii. applicabile all'appalto del leasing regionale in costruendo della Regione Piemonte;
- l'art. 6 del D.L. 16.7.2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con modifiche, con L. 11.9.2020 n. 120, e ss.mm.ii, applicabile altresì all'appalto in oggetto in corso di esecuzione;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

- di autorizzare, tenuto conto delle precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nel parere di cui alla nota prot. SCR n.1943 del 14.03.2022, acclarato in pari data al prot. n. 17985/XST024, 'A.T.I. appaltatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) - IDROTERMICA Coop. Soc. Coop. (Mandante) all'affidamento del subappalto in capo alla Società ITALTENDE S.R.L. (Partita IVA *omissis*) con sede a Gavirate (VA) via Della Ciocca n. 5, per "*lavori di posa poltroncine auditorium attinenti la categoria OG1*" per un importo presunto di €. 8.092,00 compresi oneri della sicurezza pari a €. 242,76 oltre I.V.A, sotto condizione risolutiva in virtù del limite quantitativo contrattuale previsto dal succitato contratto d'appalto, qualora non si pervenga alla formalizzazione del sopra citato Atto contrattuale di variazione consensuale conseguente alla determinazione del Collegio Consultivo Tecnico;

- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri